



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2023**

Prot. n. 350/10cdz

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree produttive del settore secondario nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali.
Prot. n.350/10cdz

Il giorno **03 Settembre 2010** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**LORENZO DELLAI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Premessa

Con l'approvazione della nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, è stato integralmente riformato l'ordinamento urbanistico provinciale.

Con il presente provvedimento si intendono approvare le disposizioni attuative della legge provinciale n. 1 del 2008 e del Piano urbanistico provinciale, demandate ad un provvedimento della Giunta provinciale, relativamente alle seguenti materie:

- a) definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008;
- b) disposizioni in materia di distanze, ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008;
- c) spazi di parcheggio, ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale n. 1 del 2008;
- d) fasce di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale n. 1 del 2008;
- e) criteri e limiti delle variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2008;
- f) criteri generali per la commercializzazione di prodotti affini, la realizzazione di foresterie ed altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale nonché indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, nelle aree produttive del settore secondario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettere b) ed e), dell'allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale;
- g) attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3, dell'allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale.

Le disposizioni attuative di cui sopra sono riportate negli allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni di cui all'Allegato 1, concernente la definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008, si precisa che con tali previsioni si concorre a perseguire ed attuare una maggiore omogeneità nella disciplina edilizia comunale, che costituisce uno degli obiettivi primari della riforma urbanistica provinciale, così come previsto anche dalla recente legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, con la quale sono state adeguate a questo fine le norme della legge urbanistica in materia di modulistica, documentazione e procedure di rilascio della concessione edilizia e per la presentazione della denuncia di inizio di attività. A tal fine sono stati acquisiti, in alcuni appositi incontri, i pareri e le osservazioni degli ordini e collegi professionali e delle principali categorie economiche. Le definizioni contenute nel predetto allegato formeranno oggetto di una fase di sperimentazione che consentirà in un momento successivo di adeguare ed

implementare le relative disposizioni, in coordinamento con il Consiglio delle autonomie locali e gli ordini e collegi professionali.

In merito alle disposizioni in materia di distanze è stato acquisito il parere della CUP, che si è espressa favorevolmente con voto n. 8 di data 7 aprile 2010.

Sui contenuti delle disposizioni attuative previste dall'articolo 36, comma 2, e dall'articolo 150, comma 4 bis, della legge provinciale n. 1 del 2008 è stato acquisito il parere del Consiglio autonomie che, con nota di data 24 giugno 2010, prot. n. 510, si è espresso favorevolmente con osservazioni, anche ai fini dell'intesa da concludersi in forma semplificata richiesta dalle disposizioni normative vigenti, di cui si è tenuto conto ai fini della redazione del presente provvedimento.

Con la presente deliberazione si stabilisce altresì che per l'attuazione degli articoli della legge provinciale n. 1 del 2008 e delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale riportati di seguito, che richiedono un provvedimento della Giunta provinciale, in attesa dell'adozione di eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento, trovano applicazione le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei corrispondenti articoli della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22:

- a) deliberazione n. 20116 del 30 dicembre 1992, recante gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 60 della legge provinciale n. 1 del 2008;
- b) deliberazione n. 611 del 22 marzo 2002, recante indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008;
- c) deliberazione n. 1718 del 19 luglio 2002, recante criteri e modalità per la concessione dei sussidi per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 80 della legge provinciale n. 1 del 2008;
- d) deliberazione n. 3016 del 30 dicembre 2005, concernente l'individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa ai fini della determinazione della riserva di quote di indici edificatori per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica, agevolata e convenzionata, ai sensi dell'articolo 18 quinquies della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 56, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008;
- e) deliberazione n. 3015 del 30 dicembre 2005, concernente l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonché determinazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, ai sensi dell'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991,

quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008;

- f) deliberazione n. 1281 del 23 giugno 2006, recante criteri per la determinazione del dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 13 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale del 1987, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante 2000, approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 30 dell'allegato B (Norme di attuazione) del nuovo Piano urbanistico provinciale;
- g) deliberazione n. 2336 del 26 ottobre 2007, recante criteri per l'attuazione da parte dei comuni interessati delle eccezioni al limite massimo del 50 per cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi dell'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008.

A termini dell'articolo 150 della legge provinciale n. 1 del 2008, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22: articolo 18 quinquies, articolo 18 sexies, articolo 21, comma 2 bis, articolo 23, articolo 24, articolo 24 bis, articolo 29, articolo 73, articolo 103 nonché i relativi provvedimenti di attuazione. A decorrere dalla medesima data cessano altresì di applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 del 31 ottobre 2008, adottata in prima applicazione dell'articolo 68 della legge provinciale n. 1 del 2008 in materia di distanze, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata da ultimo con deliberazione n. 2524 del 23 ottobre 2009, in materia di spazi di parcheggio, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2743 del 23 ottobre 2003, in materia di utilizzazione delle aree produttive del settore secondario per iniziative di servizio alle imprese, e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1279 del 23 giugno 2006, in materia di riduzione delle zone di rispetto cimiteriale.

Tutto ciò premesso,

la Giunta provinciale

- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);
- visto il nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5;

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti disposizioni attuative della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), e del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), demandate ad un provvedimento della Giunta provinciale, relativamente alle seguenti materie, anche in sostituzione dei provvedimenti attuativi dei corrispondenti articoli della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 o di altre leggi provinciali ovvero già adottati ai sensi della legge provinciale n. 1 del 2008:

- a) definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all'Allegato 1;
- b) disposizioni in materia di distanze, ai sensi dell'articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all'Allegato 2;
- c) spazi di parcheggio, ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all'Allegato 3;
- d) fasce rispetto cimiteriale, ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all'Allegato 4;
- e) criteri e limiti delle variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2008, di cui all'Allegato 5;
- f) criteri e condizioni per il riutilizzo di strutture produttive dismesse, la commercializzazione di prodotti affini, la realizzazione di foresterie, la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende, nelle aree produttive del settore secondario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lettere b) ed e), dell'allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale, di cui all'Allegato 6;
- g) le attrezzature di servizio e le infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3, dell'allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale, di cui all'Allegato 7;

2) di stabilire che per l'attuazione degli articoli della legge provinciale n. 1 del 2008 e delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale riportati di seguito, che richiedono un provvedimento della Giunta provinciale, in attesa dell'adozione di eventuali successivi provvedimenti di aggiornamento, trovano applicazione le seguenti deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei corrispondenti articoli della legge provinciale n. 22 del 1991:

- a) deliberazione n. 20116 del 30 dicembre 1992, recante gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici, ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 60 della legge provinciale n. 1 del 2008;
- b) deliberazione n. 611 del 22 marzo 2002, recante indirizzi e dei criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, a termini dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 61 della legge provinciale n. 1 del 2008;

- c) deliberazione n. 1718 del 19 luglio 2002, recante criteri e modalità per la concessione dei sussidi per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 103 della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 80 della legge provinciale n. 1 del 2008;
 - d) deliberazione n. 3016 del 30 dicembre 2005, concernente l'individuazione dei comuni ad alta tensione abitativa ai fini della determinazione della riserva di quote di indici edificatori per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica, agevolata e convenzionata, ai sensi dell'articolo 18 quinquies della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 56, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008;
 - e) deliberazione n. 3015 del 30 dicembre 2005, concernente l'individuazione dei comuni che presentano una consistenza di alloggi per il tempo libero e vacanze ritenuta rilevante ai fini della tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità abitative e socio-economiche della popolazione, anche con riferimento a specifiche aree del territorio comunale, nonché determinazione per i medesimi comuni del dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria, ai sensi dell'articolo 18 sexies della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008;
 - f) deliberazione n. 1281 del 23 giugno 2006, recante criteri per la determinazione del dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 13 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale del 1987, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante 2000, approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7, quale provvedimento di attuazione del corrispondente articolo 30 dell'allegato B (Norme di attuazione) del nuovo Piano urbanistico provinciale;
 - g) deliberazione n. 2336 del 26 ottobre 2007, recante criteri per l'attuazione da parte dei comuni interessati delle eccezioni al limite massimo del 50 per cento del volume per il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, ai sensi dell'articolo 18 sexies, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, quale provvedimento attuativo del corrispondente articolo 57, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2008;
- 3) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. (Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)), secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme finali previste dai singoli allegati a questo provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per le domande di concessione edilizia e denunce di inizio di attività presentate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni recate da questo provvedimento continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;
- 4) di precisare che a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento cessano di applicarsi le seguenti disposizioni della legge provinciale 5 settembre

1991, n. 22: articolo 18 quinquies, articolo 18 sexies, articolo 21, comma 2 bis, articolo 23, articolo 24, articolo 24 bis, articolo 29, articolo 73, articolo 103. A decorrere dalla medesima data cessano altresì di applicarsi la deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 del 31 ottobre 2008, adottata in prima applicazione dell'articolo 68 della legge provinciale n. 1 del 2008 in materia di distanze, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 del 17 febbraio 1992, come modificata da ultimo con deliberazione n. 2524 del 23 ottobre 2009, in materia di spazi di parcheggio, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2743 del 23 ottobre 2003, in materia di utilizzazione delle aree produttive del settore secondario per iniziative di servizio alle imprese, e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1279 del 23 giugno 2006, in materia di riduzione delle zone di rispetto cimiteriale;

- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

PGM